



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

D.R. n.3580

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021;
- VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022;
- VISTO il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 2765 del 25.08.2014;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico in data 26.09.2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta dei Consigli di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola di Medicina;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.09.2023, con cui il suddetto Consesso ha espresso parere favorevole in merito al nuovo Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta dei Consigli di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola di Medicina;
- SENTITO il Direttore Generale,

DECRETA

Art. 1

Il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta dei Consigli di Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola di Medicina, è riformulato come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.2

A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino ufficiale il Regolamento di cui a D.R. n. 2765 del 25.08.2014 cessa di avere efficacia.

Bari, 04/10/2023

per IL RETTORE
Stefano Bronzini
la PRORETTRICE
f.to Grazia Paola Nicchia

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COORDINATORE E DELLA GIUNTA DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO/ DI CLASSE/ INTERCLASSE, DEI DIPARTIMENTI CHE COSTITUISCONO LA SCUOLA DI MEDICINA

INDICE

Art. 1 – Definizioni e disciplina dell'opzione

Art. 2 – Elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse

Art. 3 – Elezione della Giunta del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse

Art. 4 – Norme finali

Art. 1 - Definizioni e disciplina dell'opzione.

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

a) Per Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, l'organismo di coordinamento dei Corsi di studio.

Un Consiglio può coordinare la didattica di:

1. un unico Corso di Studio e in tal caso si tratta di Consiglio di Corso di Studio;
2. più Corsi di Studio afferenti alla stessa Classe e in tal caso si tratta di Consiglio di Classe;
3. più Corsi di Studio afferenti anche a Classi diverse e in tal caso si tratta di Consiglio di Interclasse.

b) Per docente afferente ad un Consiglio di corso di studio/classe/interclasse:

- I Professori di I e II fascia, Ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, Assistenti del ruolo ad esaurimento, Professori incaricati stabilizzati, a cui siano affidati compiti didattici nel Corso di riferimento del Consiglio e per il quale abbiano altresì optato;
- limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, Personale dipendente dell'Università, del ruolo tecnico, a cui siano affidati compiti didattici nel corso di riferimento del Consiglio, e per il quale abbiano altresì optato, giusta disposizione di cui all'art. 2 del Regolamento per il Conferimento di incarichi ed insegnamento e didattica integrativa per affidamenti o per contratti, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e s.m.i..
- Personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l'Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni, ed al quale siano affidati compiti didattici nel Corso di riferimento del Consiglio e per il quale abbiano altresì optato;
- Professori e Ricercatori collocati a riposo, che non abbiano superato, rispettivamente, l'età di 72 e 67 anni e con i quali l'Università abbia stipulato un contratto per conferimento diretto di attività di insegnamento nel corso di riferimento del consiglio;
- Professori a contratto ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del Regolamento di cui al D.R.n.2674 del 05/06/2019 che abbiano optato per il corso di riferimento del Consiglio;
- limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti.

c) Per docente incardinato nel Consiglio, il Professore di ruolo, Ricercatore universitario di ruolo e a tempo determinato, Assistente del ruolo ad esaurimento, Professore incaricato stabilizzato, a cui siano affidati compiti didattici, anche integrativi, in via esclusiva nei Corsi di Studio afferenti al Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, ovvero che abbia esercitato opzione, ai sensi del successivo punto d), per il Consiglio stesso. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse mantiene un registro quadriennale dei docenti incardinati nel Consiglio e comunica le variazioni della sua composizione con relativa motivazione alla struttura amministrativa competente, entro la fine di ogni anno accademico utile.

d) Per opzione, la scelta effettuata dal docente incardinato, titolare di compiti didattici in più Corsi di Studio afferenti anche a più Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, esclusivamente per uno di essi, ai sensi dell'art. 29, comma 7, dello Statuto.

L'opzione:

- è esercitata presso la Scuola di Medicina ed il Dipartimento di afferenza del docente ed è comunicata al Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse.
- ha una durata di quattro anni accademici e decade automaticamente quando il docente non ha più compiti didattici nel Corso di Studio coordinato dal Consiglio di Corso di studio /classe /interclasse in oggetto; per i professori a contratto o figure assimilate dovrà essere pari alla durata del contratto o affidamento e non potrà essere modificata, in caso di rinnovo del contratto o affidamento, per la durata complessiva di anni quattro.
- può essere ritirata prima del decorrere dei quattro anni per motivi da giustificarsi con le medesime modalità con cui è stata esercitata.

e) Per Decano del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, il Decano dei professori di ruolo di I e II fascia incardinato nel Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse stesso. Ai fini dell'individuazione del Decano va computata l'anzianità di servizio cumulativamente maturata nei ruoli di I e II fascia.

Art. 2 – Elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o immediatamente, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, ne dà comunicazione al Decano del Consiglio stesso.

2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, indice l'elezione con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022.

3. Il bando deve disporre la convocazione del corpo elettorale per una data da fissarsi tra i 10 e i 20 giorni successivi alla data di emanazione del bando. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

4. Il bando disciplina le modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.

5. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.

6. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, che ne dispone l'immediata pubblicazione.

7. La Scuola di Medicina definisce le liste degli elettori per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.

8. L'elettorato attivo per la elezione del Coordinatore del Corso di studio /classe/interclasse spetta a tutti i Componenti del Consiglio come indicati alle lettere b) e c), dell'art.1 del presente Regolamento, nonché ai Rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio di corso di studio/classe/interclasse, alla data delle votazioni.

9. L' elettorato passivo spetta ai Professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

10. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario ed ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

11. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra componenti il Consiglio, che non risultino tra i candidati, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di riferimento del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse.

In caso di elezioni andate deserte il Decano procede a riconvocare il corpo elettorale per la elezione del nuovo Coordinatore.

12. Il Coordinatore del consiglio di Corso di studio/classe/interclasse è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di cessazione anticipata dalla carica, la durata del mandato elettorale decorre *ex novo* dalla nomina del nuovo Coordinatore.

13. Il Coordinatore dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

14. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

15. In caso di vacanza dell'ufficio di Coordinatore del Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, le funzioni sono svolte dal Decano dei professori di ruolo di I e II fascia.

Art. 3 - Giunta di Corso di Studio/Classe/Interclasse

1. La Giunta è così costituita:
 - a. dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse, che la presiede;
 - b. da quattro docenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso;
 - c. da due studenti componenti del Consiglio, eletti dalla componente studentesca del Consiglio stesso.
2. Le elezioni sono indette dal Coordinatore del Consiglio di corso di studio/classe/interclasse.

Le elezioni di cui ai punti b) e c), del precedente comma, avvengono con l'adozione del sistema maggioritario, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3. L'elettorato attivo per la componente docente spetta a tutte le componenti del Consiglio previste dall'art. 2, comma 8, del presente Regolamento, alla data fissata per le elezioni.
4. L'elettorato passivo spetta a tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di

presentazione delle candidature.

5. L'elettorato attivo per la componente studentesca spetta agli studenti che compongono il Consiglio del Corso di Studio/Classe/Interclasse alla data delle votazioni.
6. L'elettorato passivo per la componente studentesca spetta agli studenti che compongono il Consiglio del Corso di Studio/Classe/Interclasse e che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature;
7. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, che durano in carica due anni accademici;
8. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti si procede a elezione suppletiva; il componente eletto subentra per lo scorcio di mandato della Giunta.
9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.
10. La Giunta è costituita, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 4 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n.2546 del 11.07.2022.

per IL RETTORE
Stefano Bronzini
la PRORETTRICE
f.to Grazia Paola Nicchia